



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. 15028

59.11.2019 del 1 luglio 2019

/ Pos. n. 10

Oggetto: Applicazione dell'art. 2 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie (C.I.R.L 2018).

Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea

Ufficio di diretta collaborazione (rif. nota 9
maggio 2019, n. 1333/GAB)

1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione rappresenta quanto segue.

In data 9 agosto 2018 *“le parti sociali e datoriali”* hanno stipulato il contratto integrativo regionale di lavoro per gli operai addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie (c.d. C.I.R.L. 2018).

Successivamente, l'11 settembre 2018, *“si sono riunite le parti datoriali e, in rappresentanza dei lavoratori per il Sindacato Agricoli, Forestali e Pesca, l'U.G.L. che ha aderito”* al citato contratto integrativo regionale di lavoro.

Con nota 20 febbraio 2019, la predetta UGL ha chiesto l'inserimento dei propri rappresentanti nell'ambito dei soggetti bilaterali di livello regionale e di livello provinciale previsti dall'articolo 2 del contratto di che trattasi.

Codesto Assessorato, dovendo procedere alla costituzione del Comitato Paritetico Bilaterale Regionale (c.d. *“COM.PA.RE”*) di cui al menzionato articolo 2, ha chiesto *“anche all'U.G.L.”* di designare i propri componenti *“in analogia a quanto previsto dall'art. 48 comma 1 punto f) della L.R. 14 del 2006, per l'Osservatorio regionale*

paritetico del lavoro forestale” atteso che “la natura del Comitato è con <funzione di Osservatorio>”.

Ciò premesso, considerato che tale scelta è stata oggetto di contestazione da parte delle altre organizzazioni sindacali firmatarie del sopra richiamato contratto integrativo regionale di lavoro, si chiede “*se possa ritenersi corretta l'interpretazione estensiva della norma discendente dall'applicazione per analogia dell'art. 48 della L.R. 14 del 2006 all'art. 2 del C.I.R.L 2018*”.

2. Preliminarmente occorre delimitare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a questo Ufficio.

Al riguardo appare opportuno precisare che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - l'attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa ogni considerazione sull'attività svolta dall'amministrazione attiva, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione istituzionalmente ascritti ai singoli Dipartimenti regionali.

In altri termini, compito dello Scrivente è quello di fornire ogni elemento tecnico-giuridico idoneo ad orientare *ex ante* l'esercizio del potere amministrativo e l'adozione delle conseguenti determinazioni le quali, tuttavia, restano di esclusiva competenza e responsabilità dell'amministrazione. Ne consegue che è preclusa a questo Ufficio ogni valutazione *ex post* sulla legittimità e/o correttezza di atti e procedimenti di competenza degli organi di amministrazione attiva.

Ciò premesso, nell'intento di assicurare un utile contributo, si espongono alcune considerazioni giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le determinazioni di competenza di codesto Assessorato.

Ai fini dell'esame della questione prospettata giova richiamare le disposizioni che vengono in rilievo.

L'articolo 2 del contratto integrativo regionale di lavoro degli operai addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie (C.I.R.L. 2018), rubricato *“Relazioni sindacali e sistema di informazione”*, nell'affermare che le parti concordano di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di interesse comune, individua il *“Comitato Paritetico Bilaterale Regionale con funzione di Osservatorio”* (art. 2, lett. a) ed il *“Comitato Paritetico Bilaterale Provinciale”* (art. 2, lett. b) quali *“soggetti bilaterali di livello regionale e provinciale”* laddove si svolgono le predette relazioni sindacali.

In particolare, il medesimo art. 2, per quanto rileva in questa sede, prevede che il Comitato Paritetico Bilaterale Regionale (*“COM.PA.RE”*), *“è coordinato dall'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, o da suo delegato (nominato) ed è composto dai due Assessori (o delegati) e da un numero uguale di componenti dell'Amministrazione in rappresentanza degli attuali due Dipartimenti regionali competenti (due per il Dipartimento regionale Sviluppo Rurale e Territoriale e due per il Dipartimento Comando del Corpo Forestale) e dalle OO.SS. FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL in numero di due rappresentanti per sigla. I membri effettivi potranno essere coadiuvati da esperti e sostituiti da un membro supplente segnalato con formale delega. ...”*

La riportata previsione contrattuale individua tra i componenti del Comitato di che trattasi due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali ivi espressamente indicate le quali, in effetti, dall'esame della documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di parere, risultano coincidere con quelle firmatarie dello stesso contratto integrativo regionale di lavoro.

L'art. 48 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, rubricato *“Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale”*, nel disporre, al comma 1, la costituzione, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste (oggi Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea), di un Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale *“per l'uniforme attuazione sul territorio regionale, provinciale e distrettuale anche degli strumenti contrattuali”*, prevede che il medesimo Osservatorio, presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è composto, tra l'altro, da *“due rappresentanti per ciascuna*

organizzazione sindacale firmataria del CCNL, CCRL integrativo, oltre alle organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed a quelle maggiormente rappresentative” (art. 48, comma 1, lett. f).

La disposizione normativa regionale, nell'individuare la componente sociale del predetto Osservatorio paritetico, sembra avere una portata più ampia di quella della sopra richiamata previsione contrattuale, atteso che fa riferimento non solo ai rappresentanti delle sigle firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto collettivo regionale integrativo, ma anche ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, evidentemente anche non firmatarie.

Ciò premesso - senza entrare nel merito dell'assimilabilità dei due organismi paritetici bilaterali in relazione alla funzione di Osservatorio di entrambi - circa l'applicazione analogica della disposizione normativa regionale testè riportata, si fa presente, in via generale, che il ricorso all'analogia *legis*, presuppone l'esistenza di una lacuna normativa da colmare, e cioè che la fattispecie in rilievo non sia contemplata o regolata da alcuna disposizione.

Orbene, tale presupposto non sembra riscontrarsi nel caso in esame: ed invero, l'art. 2 sopra richiamato del contratto collettivo regionale integrativo contiene una compiuta disciplina della composizione del Comitato Paritetico Bilaterale Regionale, ciò che non lascerebbe alcuno spazio per l'applicazione analogica di disposizioni diverse.

In altri termini, l'esplicito e preciso riferimento alle sigle sindacali firmatarie del contratto regionale integrativo, contenuto nel predetto l'art. 2 del medesimo contratto, sembrerebbe escludere che possano individuarsi quali componenti del Comitato in parola anche i rappresentanti di altre organizzazioni sindacali ivi non espressamente previste, seppure si tratti di organizzazioni che hanno successivamente “aderito” al contratto integrativo regionale di lavoro.

Del resto, per completezza di esame, si segnala ai sensi dell'art. 33 del più volte citato contratto integrativo regionale di lavoro, per tutto quanto non previsto nel contratto stesso, si fa rinvio “*alle disposizioni del CCNL applicato*”.

Il richiamo riguarda il CCNL 2010-2012 il cui protocollo d'intesa preliminare, pure sottoscritto dalle parti stipulanti, dispone che “... *qualsiasi estensione pattuita al altre Parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso espresso di ciascuna delle Parti medesime. ...*”.

Pertanto, alla luce del combinato disposto delle sopra richiamate pattuizioni contrattuali, il contratto integrativo regionale di lavoro può essere esteso ad altre parti solo con consenso espresso di tutte le parti originarie del contratto.

Nei superiori termini l'avviso dello scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE
F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993